



Comune di Ravenna



Area Economia e Territorio  
Servizio Sportello Unico Attività Produttive ed Economiche

## ORDINANZA N. TL 765/2020

### **MODIFICA ALLA DISCIPLINA INERENTE “PUBBLICI SPETTACOLI, TRATTENIMENTI DANZANTI, PUBBLICHE MANIFESTAZIONI SPORTIVE, PICCOLE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO NEGLI STABILIMENTI BALNEARI”**

#### **IL SINDACO**

Richiamata l’ordinanza TL n. 1920/2017 avente ad oggetto “MODIFICA ALLA DISCIPLINA INERENTE PUBBLICI SPETTACOLI, TRATTENIMENTI DANZANTI, PUBBLICHE MANIFESTAZIONI SPORTIVE, PICCOLE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO NEGLI STABILIMENTI BALNEARI”;

Dato atto che la predetta ordinanza ha inteso superare la precedente modalità di ordinanze che sul tema fornivano una disciplina annuale, disciplinando la materia fino a diversa successiva disposizione volta ad apportare modifiche di cui si valuti l’opportunità in relazione agli elementi emersi dall’ applicazione della stessa;

Ravvisata l’opportunità, a seguito dell’applicazione della stessa per due annualità, di procedere ad un aggiornamento che tenga in considerazione eventuali criticità emerse durante detto periodo;

Ritenuto in particolare di modificare parzialmente le disposizioni relative agli orari, unificando gli stessi per tutti i giorni della settimana, lasciando immutato il testo della presente ordinanza al fine di dare certezze agli operatori in un periodo temporale più lungo;

Dato atto che l’Ordinanza TL 1920/2017 si intende integralmente sostituita con la presente Ordinanza;

- Visto l’art. 11, comma 6 della Legge 15/12/2011, n. 217 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010”, così come modificato dall’art. 34-quater del D.L. n. 179 del 18/10/2012, inerente tra l’altro allo svolgimento delle attività accessorie fra cui l’esercizio delle attività di intrattenimenti musicali e danzanti presso gli stabilimenti balneari, il quale demanda peraltro alle Regioni la definizione degli appositi indirizzi da recepirsi a livello comunale con provvedimento sindacale, nel rispetto delle particolari

*condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica;*

- Preso atto che la Regione Emilia-Romagna ha provveduto con delibera di Giunta regionale n. 197 del 25/02/2013 ad approvare gli indirizzi generali definendo le attività accessorie concernenti l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, gli intrattenimenti musicali e danzanti per lo svolgimento delle attività degli stabilimenti balneari e le condizioni necessarie per lo svolgimento di tali attività accessorie, funzionalmente e logisticamente collegate alla attività principale di stabilimento balneare;
- Preso atto che tali attività accessorie devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico;
- Considerato che il Comune di Ravenna persegue l'obiettivo di valorizzare e qualificare l'offerta balneare, con peculiare attenzione alle attività proposte nell'ambito dell'arenile e ritenute un importante elemento di caratterizzazione ed identificazione del marketing turistico locale;
- Atteso che il vigente Piano dell'Arenile definisce quale stagione balneare ciascuno degli specifici periodi d'uso della spiaggia ( estivo/invernale) e che l'art. 38 del medesimo piano prevede la possibilità del mantenimento delle strutture precarie temporanee (Spt), nel corso della stagione invernale, in seguito alla presentazione di un programma di iniziative da realizzarsi durante la medesima;
- Ritenuto utile, anche alla luce dei positivi riscontri rilevati durante le trascorse stagioni, insistere nel perseguire l'impegno su programmi di promozione, che, a corredo della mera attività di balneazione, siano in grado di favorire un divertimento sano ed appagante;  
Constatato inoltre come le attività organizzate dagli stabilimenti consentano ai medesimi di proporsi sempre più come centri polifunzionali di aggregazione sociale, da intendere come elemento di crescita culturale e non solo come momento dedicato semplicemente allo svago ed al divertimento;
- Vista pertanto la consolidata situazione, che registra l'ampia diffusione delle attività di intrattenimento in genere, da svolgersi durante l'orario di apertura degli stabilimenti balneari e annessi esercizi di somministrazione, da cui scaturisce una sorta di valore aggiunto, capace di indurre positivi riflessi sugli imprenditori medesimi e sull'economia locale nel suo complesso;
- Considerato che a seguito dell'abrogazione del 2° comma dell' art. 124 del Regolamento del TULPS, R.D. 635/1940, operata dall'art. 13 del D.L. 9/02/2012 , n. 5, "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", convertito dalla Legge 4/04/2012, n. 35, non è più richiesta la licenza di cui all'art. 69 del TULPS, R.D. 773/1931 per lo svolgimento di piccoli spettacoli presso i pubblici esercizi, qualora i medesimi siano funzionali alla attività di somministrazione, senza tratti di imprenditorialità specifica nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo;
- Visto a tal proposito la delibera di Giunta Comunale n. 34403/112 del 18/03/2014 con la quale si è provveduto a definire le tipologie di attività di piccoli trattenimenti e

spettacoli da effettuarsi senza autorizzazione, a condizione che le stesse si svolgano nel pieno rispetto delle caratteristiche salienti dei locali e modalità di esercizio definite con il medesimo atto;

- Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 quinquies del D.L. 03/08/2007 n. 117, convertito in L. n. 160/2007, i titolari ed i gestori degli stabilimenti balneari sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia, e, ove adottati, dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17,00 e non oltre le ore 20,00; per tali attività non si applica l'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, RD 773/1931;
- Viste altresì le modifiche agli artt. 68 e 69 e 71 del TULPS , operate dal D.L. 8/08/2013, n. 91, art. 7, c. 8-bis “ Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo” , che ha introdotto la Segnalazione certificata di inizio attività ( SCIA ), di cui all'art. 19, della L. 241/90 smi., in sostituzione delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento, per gli eventi dal vivo di portata minore, con una presenza massima di 200 persone che si concludono entro le ore 24,00 del giorno di inizio, limite di tempo che ha lo scopo di circoscrivere gli eventi che devono quindi avere un lasso temporale molto breve;
- Che le modifiche introdotte all'art. 71 del TULPS precisano la validità nello spazio e nel tempo delle licenze;
- Considerato il parere del Ministero dell'Interno del 27/02/2014, interpellato in merito e con il quale il medesimo osserva che il riferimento al termine “evento” non può che riferirsi - ai fini della sostituzione della licenza di polizia con la SCIA - a tutti gli spettacoli ed i trattenimenti pubblici “ dal vivo” che rientrano nel campo di applicazione dei due articoli ( 68 e 69 TULPS ) e che abbiano lo svolgimento e la partecipazione massima corrispondenti alle nuove previsioni, ossia per quanto riguarda la capienza, non alla effettiva partecipazione prevista o prevedibile dell'evento, bensì alla oggettiva capienza dell'impianto o del luogo nel quale esso è destinato a svolgersi, secondo un principio comune in tema di pubblici spettacoli, ( Art. 141 , c.2 e 142 del R.D. 635/1940) e sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno del 19/08/1996;
- Che la nuova norma non ha inciso sui presupposti di sicurezza per la pubblica incolumità richiesti dalla normativa in tema di pubblici spettacoli o intrattenimenti, ma neppure sulle verifiche richieste dalla legge, affidate alle Commissioni di vigilanza ai sensi dell'art. 141 Reg. TULPS;
- Che per tale ragione la SCIA per manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo deve essere corredata dalla documentazione che normalmente viene richiesta per il rilascio della licenza in relazione alle caratteristiche dell'allestimento proposto ed altresì da ogni documentazione e dichiarazione idonea ad attestare la sicurezza dell'allestimento e la piena assunzione di responsabilità in capo all'organizzatore;
- Atteso che per l'esercizio delle varie attività di spettacolo ed intrattenimento è necessario il rilascio di apposita licenza o SCIA di cui agli articoli 68, 69 e 80 del

TULPS, R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, in conformità alla singola e specifica disciplina di settore ;

- Reputato a tal proposito di definire quali pubblici spettacoli musicali e trattenimenti danzanti, di cui all'art. 68 del TULPS, quelli svolti in forma imprenditoriale ed organizzata nelle aree di pertinenza degli stabilimenti balneari espressamente individuate, negli elaborati grafici, per ospitare l'attività di trattenimento, di pubblico spettacolo, precisando che non fanno parte dell'intrattenimento danzante, o del pubblico spettacolo e sono quindi sottratte alla disciplina dell'art. 80 del TULPS, le aree della concessione demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui all'art. 11, comma 6 bis della legge n. 217/2011, smi., purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto aventi caratteristiche di locale all'aperto ( e quindi da considerarsi luogo sicuro). Ne consegue che qualora non si riscontrino le specifiche condizioni individuate all'art. 11, comma 6-quater della legge n. 217/2011, per le attività di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, a tutela della incolumità delle persone, è richiesta l'applicazione dell'art. 80 del TULPS.
- Atteso che, per le violazioni al presente provvedimento inerenti il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle singole autorizzazioni, per l'esercizio delle attività di trattenimento danzante, di pubblico spettacolo o di pubbliche manifestazioni sportive nonché per la violazione delle norme poste a tutela dall'inquinamento acustico, si applicheranno le sanzioni come di seguito indicate, qualora non espressamente determinate da specifiche norme di legge vigenti:
  - 1) *alla prima violazione pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria da applicarsi, quantificabile in euro 400,00, secondo la delibera della Giunta comunale PG 94273/430 del 30/09/08. Il mancato rispetto del termine dell'orario di diffusione della musica per qualsiasi tipologia di attività comporterà, in caso di prima violazione, l'applicazione congiunta di sanzione pecuniaria ed accessoria, consistente nell'obbligo dell'installazione di sistema di misurazione e controllo dei livelli sonori (fonometro) definito in specifica Ordinanza;*
  - 2) *il mancato rispetto del termine dell'orario di diffusione della musica per qualsiasi tipologia di attività comporterà, in caso di recidiva, l' applicazione congiunta di sanzione pecuniaria ed accessoria, consistente nella sospensione della diffusione della musica, delle attività di spettacolo musicale, del trattenimento danzante per i 7 (sette) giorni successivi alla data delle notifica del provvedimento. Qualora il periodo di sospensione previsto in applicazione della predetta sanzione accessoria non possa essere applicato nella medesima stagione balneare estiva (come definita dall'ordinanza balneare regionale) in cui si è riscontrata l'infrazione sarà disposto nei confronti del trasgressore nella stagione balneare estiva successiva;*
- Visto l'art. 4 del D.P.R. 311 del 28.05.2001 recante norme in materia di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S., così come integrato dal D.P.R. n°293 del 06.11.2002;
- Visto il D. Lgs. 480/94 "Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel T.U.L.P.S." e successive modifiche;

- Visto il D. Lgs. 507/99 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio";
- Visto il D. Lgs. n. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (artt. 8 e 15);
- Visto l'art. 11, comma 6 della Legge n. 217/2011 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010", così come modificato dall'art. 34-quater del D.L. 179/2012;
- Visto l'art. 13 del D.L. 9/02/2012, n. 5 " Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito dalla L. 4/04/2012, n. 35;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 197 del 25/02/2013 con cui sono stati definiti gli indirizzi generali per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari;
- Visto l'art. 9 del T.U.L.P.S. R.D. n. 773 del 18.06.1931 che recita : " Oltre le condizioni stabilite dalla legge chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse";
- Visto altresì l'art. 10 del medesimo TULPS, R.D. 773/1931 che dispone : "Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata";
- Visto il Regolamento disciplinante la C.T.C.V.L.P.S. (Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo) del Comune di Ravenna, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 68/24834 del 23/04/2005, smi;
- Visto il DM 19/08/1996 " Approvazione regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
- Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 34403/112 del 18/03/2014 avente ad oggetto " Definizione delle tipologie di attività di piccoli trattenimenti e spettacoli" a seguito dell'abrogazione del 2° comma dell'art. 124 del R.D. 635/1940;
- Vista la Legge Regionale n° 15 del 09.05.2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e la Deliberazione della Giunta Regionale n° 673 del 14.04.2004 "Criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico ... omissis...";
- Visto il vigente Piano dell'Arenile;
- Visto l'art. 50 comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000 che assegna al Sindaco la competenza in materia di orari;

- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94273/430 del 30 settembre 2008 avente ad oggetto –“*Polizia Municipale- Determinazione degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali*”;
- Visto l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- Viste le disposizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna riguardanti le misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19, con particolare riferimento al Decreto n. 82 del 17 maggio 2020 della Giunta Regione Emilia Romagna, nella parte relativa agli stabilimenti balneari, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 6;
- Vista l’Ordinanza Balneare Straordinaria n. 1/2020 della Regione Emilia Romagna che, all’art, 2, comma 2 lett. d, consente attività di pubblico spettacolo esclusivamente di “ascolto” con postazioni sedute;
- Vista l’Ordinanza TL 1919/2017 del Comune di Ravenna, avente per oggetto: “modifica disciplina degli orari di apertura degli stabilimenti balneari e degli accessi ed esecuzione dei lavori sull’arenile demaniale”;

## O R D I N A

### Disposizioni generali:

I titolari degli stabilimenti balneari che organizzano attività accessorie, quali piccoli trattenimenti e spettacoli, le cui tipologie e caratteristiche salienti sono state definite con la deliberazione di Giunta comunale n. 34403/112 del 18/03/2014, smi., dovranno attenersi scrupolosamente alle modalità definite e comunque terminare entro le ore 24, **fatto salvo quanto previsto per le serate in deroga disciplinate con Ordinanza TL n. 766 del 2 luglio 2020.**

I trattenimenti danzanti, i pubblici spettacoli, le pubbliche manifestazioni sportive svolti in forma imprenditoriale ed organizzata nelle aree di pertinenza dello stabilimento, come individuate negli elaborati grafici, con l’uso di apprestamenti vari, potranno essere svolti nel rispetto delle disposizioni normative di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 19/08/1996, smi., del R.D. n. 773 del 18/06/1931, smi, nonché delle disposizioni in materia di inquinamento acustico, specificando inoltre che le stesse potranno essere autorizzate solamente in funzione di quanto stabilito dalle disposizioni regionali in tema di gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19.

Tutte le attività di spettacolo e trattenimento organizzate in forma imprenditoriale dovranno comunque essere preventivamente autorizzate ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S., con domanda da presentarsi al Comune di Ravenna almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio delle manifestazioni.

Eventuali modifiche, inerenti le serate autorizzate e programmate, dovranno essere comunicate preventivamente al Servizio competente entro un termine di 48 ore prima del loro svolgimento.

### Disposizioni per la stagione balneare estiva:

Durante la stagione balneare estiva, come definita dall'Ordinanza Balneare regionale, i trattenimenti danzanti, i pubblici spettacoli, le pubbliche manifestazioni sportive possono essere effettuati dalle ore 18,00 fino alle ore 1,00 del giorno successivo. Oltre tale orario vige inoltre il divieto di accedere alla spiaggia, così come previsto dall'Ordinanza TL 1919/2017.

Il Sindaco disporrà in specifica ordinanza a cadenza annuale specifiche deroghe alle suddette disposizioni in occasione di festività o eventi a valenza generale di particolare rilevanza ed attrattività turistica per il territorio e potrà altresì disporre deroghe per singoli eventi e manifestazioni in grado di determinare l'aumento significativo di flussi turistici o visibilità nazionale per la Città di Ravenna ovvero eventi di interesse pubblico.

I titolari ed i gestori degli stabilimenti balneari sono altresì autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia, e, ove adottati, dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17,00 e non oltre le ore 20,00; per tali attività non si applica l'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 773/1931.

### Disposizioni per la stagione balneare invernale:

durante la stagione balneare invernale, decorrente dalla fine della stagione balneare estiva, così come definita dall'Ordinanza Balneare regionale, gli stabilimenti balneari con apertura annuale possono effettuare le attività accessorie, i trattenimenti, gli spettacoli e le manifestazioni di cui al punto 2.1 entro le ore 24 del medesimo giorno e le forme di intrattenimento e svago di cui al punto 2.3; gli stabilimenti balneari con apertura stagionale possono effettuare le attività di cui sopra solo nell'ambito del Programma di iniziative di cui al punto 3.2 e comunque entro le ore 19 del medesimo giorno

I concessionari e/o i titolari degli stabilimenti ed altresì i titolari di attività d'impresa operanti sull'arenile demaniale marittimo, che intendono realizzare iniziative attività a carattere ricreativo, sportivo, culturale, ambientale, di spettacolo, ludico e turistico-promozionale devono presentare al SUAP un Programma di iniziative da realizzarsi durante la stagione, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle iniziative medesime. Eventuali successive modificazioni del Programma presentato ovvero, la presentazione del Programma oltre il termine sopra indicato, dovrà avvenire almeno 15 giorni prima dell'avvio delle iniziative modificate (nelle date o nei contenuti) o di nuovo inserimento. La presentazione del Programma consente di mantenere in essere le strutture precarie che siano funzionali alle iniziative.

Non sono tenuti a presentare il programma di iniziative gli stabilimenti balneari con apertura annuale qualora dette iniziative non comportino l'utilizzo delle strutture precarie, che in tal caso dovranno essere rimosse.

Il Programma di iniziative deve contenere un numero minimo di dieci giornate di apertura per lo svolgimento di iniziative - come sopra definite che il concessionario e/o titolare di stabilimento balneare o di altra attività d'impresa operante sull'arenile demaniale può individuare a suo piacimento nell'ambito della stagione balneare invernale.

In relazione ad ogni iniziativa di cui si compone il calendario, nel Programma deve essere indicato:

il periodo di durata e gli orari dell'iniziativa;  
una breve descrizione dei contenuti e degli obiettivi dell'iniziativa;  
l'indicazione della localizzazione dell'iniziativa;  
le eventuali strutture precarie temporanee utilizzate per lo svolgimento delle iniziative del Programma, in conformità a quanto previsto dall'art. 38 del Piano dell'Arenile vigente.

Qualora la realizzazione delle iniziative inserite nel Programma sia soggetta a specifiche autorizzazioni o altri atti di consenso comunque denominati, il concessionario o titolare dello stabilimento balneare o di altra attività d'impresa operante sull'arenile demaniale è altresì tenuto a munirsi delle specifiche autorizzazioni o di altri atti di consenso prima della realizzazione delle medesime, in quanto l'inserimento delle iniziative nel Programma, non costituisce in alcun modo titolo autorizzatorio allo svolgimento delle iniziative medesime.

Al fine di promuovere la definizione di calendari di iniziative che coinvolgano operatori e parti significative delle singole località della costa, fermo restando quanto indicato ai punti precedenti, il Programma delle iniziative può essere presentato in forma congiunta da più operatori della medesima località: in tal caso il Programma dovrà essere sottoscritto da tutti i concessionari e titolari di stabilimenti balneari interessati o di altre attività d'impresa, dovrà contenere un calendario delle iniziative ed indicare quali iniziative si svolgono nei singoli stabilimenti balneari interessati. Il Programma presentato in forma congiunta dovrà prevedere complessivamente un numero minimo di giorni solari pari a 15 ed un numero di giornate di attività uguale o superiore a 5 per ogni singola struttura balneare.

Qualora l'aggregazione venga promossa dalle Cooperative della Balneazione nell'ambito di iniziative di intere località, il Programma delle iniziative dovrà riportare l'impegno dei singoli gestori degli stabilimenti balneari coinvolti a garantire l'apertura delle strutture e la realizzazione delle iniziative proposte.

## Sanzioni

La violazione delle prescrizioni contenute nelle singole autorizzazioni inerenti il trattenimento danzante, i pubblici spettacoli e le pubbliche manifestazioni sportive, il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, nonché la violazione delle norme poste a tutela dall'inquinamento acustico, qualora non espressamente determinate da specifiche norme di legge, comporteranno l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie ed accessorie e con le modalità di seguito esplicitate:

*- alla prima violazione pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria da applicarsi, quantificabile in euro 400,00, secondo la delibera della Giunta comunale PG 94273/430 del 30/09/08. Il mancato rispetto del termine dell'orario di diffusione della musica per qualsiasi tipologia di attività comporterà, in caso di prima violazione, l'applicazione congiunta di sanzione pecuniaria ed accessoria, consistente nell'obbligo dell'installazione di sistema di misurazione e controllo dei livelli sonori ( fonometro ) definito in specifica Ordinanza;*

*- il mancato rispetto del termine dell'orario di diffusione della musica per qualsiasi tipologia di attività comporterà, in caso di recidiva, l'applicazione congiunta di sanzione pecuniaria ed accessoria, consistente nella sospensione della diffusione della musica, delle attività di spettacolo musicale, del trattenimento danzante per i 7 (sette) giorni successivi alla data delle notifica del provvedimento. Qualora il periodo di sospensione previsto in applicazione della predetta sanzione accessoria non possa essere applicato nella medesima stagione balneare estiva (come definita dall'ordinanza balneare regionale)*



*in cui si è riscontrata l'infrazione sarà disposto nei confronti del trasgressore nella stagione balneare estiva successiva.–*

L'Amministrazione comunale, qualora individui zone particolarmente sensibili od oggetto di problematiche dovute al disturbo della quiete pubblica, può provvedere, alla loro perimetrazione, anche con atto d'urgenza, prevedendo altresì particolari limitazioni alla diffusione della musica oppure richiedendo l'installazione preventiva del sistema di misurazione e controllo dei livelli sonori (fonometro) qualora non esistente.

Per quanto non espressamente disciplinato dai precedenti commi della presente ordinanza, si applicano le disposizioni del Codice della navigazione nei modi e nelle forme di cui alla L. 689/81.

#### DISPONE

- che la presente ordinanza **rimanga in vigore fino a diversa disposizione.**
- che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- che la presente Ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Locale competente per territorio ed a chiunque altro spetti di farla osservare.

#### INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Ravenna, 2 luglio 2020

IL SINDACO  
Michele de Pascale

*(documento firmato digitalmente)*